

Oggetto: Procedura per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di tipologia c) (a.a. 2023/2024 - 2024/2025).

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Visto che l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;

Vista la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;

Richiamata la delibera del senato Accademico n. 6 del 20.12.2022 con la quale si esprime parere favorevole alla istituzione e accreditamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di tipologia c) presso il Dipartimento di Giurisprudenza;

Visto l'art. 14 del R.E.;

Visto l'art. 107 del R.E. riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce che nella composizione elettiva del predetto organo rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio del corso;

Visto l'art. 108 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a individuare:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca e il numero delle preferenze esprimibili (pari a 1/3 degli eletti);
- e) i membri della commissione elettorale;
- f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- g) la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette **per i giorni 15 e 16 aprile 2024** le elezioni per la designazione della sottoindicata rappresentanza, in seno al Consiglio del *Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di tipologia c)* afferente al *Dipartimento di Giurisprudenza*. In particolare, sono da eleggere per il biennio a.a. 2023/2024 - 2024/2025.

- a) **n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Diritto Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di tipologia c);**

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Raffaele Laviscio in servizio presso il *Dipartimento di Giurisprudenza*.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del *Dipartimento di Giurisprudenza* in Via Mazzocchi, 68 – Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento entro dieci giorni

dall'emanazione del provvedimento di indizione (art. 109 co III R.E.)

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del *Dipartimento di Giurisprudenza* entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione (art. 4 co II)

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento Elettorale vigente:

1. Le candidature devono essere contenute in liste (MOD2) corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato (MOD 1). Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata (MOD 3) all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
3. Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre sul MOD appoggio lista presso l'ufficio competente, nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.
4. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.
5. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.
6. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

La modulistica necessaria sarà scaricabile dal sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione. Di tale attività viene redatto apposito verbale.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a

pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del *Dipartimento di Giurisprudenza* entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6 –Commissione elettorale e seggio elettorale

La Commissione elettorale è composta da:

Presidente Prof.ssa Maria Consiglia Di Martino

Componente Dott. Luca Di Majo

Componente Dott.ssa Marianna Russo

Componente Supplente Dott. Mario Passaretta

La Commissione di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, è così costituita:

Presidente Dott. Mario Passaretta

Componente/Segretario Sig. Gilberto Fabroci

Componente/Gestore tecnico (e-voting) Dott. Raffaele Laviscio

Componente Supplente Dott. Luca Di Majo

Art.7– Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo i giorni **15 e 16 aprile 2024**, dalle ore 9.00 alle ore 14:00 sulla piattaforma Microsoft Teams (Area Elettorale del *Dipartimento di Giurisprudenza*).

L'elettore esprimerà il proprio voto sulla piattaforma Microsoft Teams (Area Elettorale del *Dipartimento di Giurisprudenza*) che assicurerà la segretezza delle operazioni.

Sono ammessi a votare - ai sensi dell'Art 8 Reg Elettorale vigente - coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla votazione. Nell'ipotesi di

indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato sul registro elettori. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurato l'invio delle credenziali presso il seggio all'atto della votazione. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a 1/3 del numero di rappresentanti da eleggere (1 preferenza).

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento elettorale.

Art.9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 11 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore

del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R.n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito webdi Ateneo (sezione Elezioni).

Il Direttore
Prof. Raffaele Picaro

